REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI CONDIVISONE DELLE PARTI SOCIALI DEI PROGETTI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDITALIA

- La Unione Generale del Lavoro
- FederTerziario
- Fondo Formazione Italia

Visto

- l'Accordo interconfederale "Principi e regole per l'attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia";
- il Regolamento delle attività della Commissione Paritetica Nazionale

Considerato che

- le Parti ritengono che il Fondo debba operare in una logica di efficienza ed efficacia in ordine alla necessità di assicurare alle imprese aderenti iter amministrativi semplificati e tempestivi;
- le Parti ritengono che le procedure di riconoscimento e di condivisione debbano garantire trasparenza ed accessibilità;
- il bacino delle imprese aderenti a FondItalia risulta costituito per il 91% da microimprese e per l'8% da piccole imprese (XVIII Rapporto Formazione Continua) che, in ragione delle loro intrinseche debolezze strutturali, necessitano di adeguate politiche di accompagnamento e supporto per l'accesso ai finanziamenti.

Tutto ciò visto e considerato

le Parti, con l'adozione del presente Regolamento, intendono assicurare alle imprese aderenti al Fondo delle procedure improntate a garantire trasparenza, tracciabilità, accessibilità, efficienza e tempestività.

1. Premessa

Le Parti considerano il tessuto delle PMI come la spina dorsale dell'economia italiana e ritengono che la loro prosperità costituisca un fattore essenziale per una maggiore crescita e per nuovi e migliori posti di lavoro. Per lo sviluppo di un modello produttivo diffuso e integrato è pertanto essenziale approfittare del potenziale di crescita e di innovazione delle piccole e medie imprese.

Le Parti sono pertanto intenzionate a promuovere nuove forme di collaborazione tra le imprese, anche tra imprese localizzate in diverse regioni. Questo può rappresentare un nuovo modello di collaborazione per mezzo di reti di imprese, che consentono alle imprese di unire le forze favorendo un approccio coerente e coordinato per raggiungere un obiettivo comune senza perdere la loro indipendenza.

In considerazione della piccola dimensione di molte imprese italiane che spesso non favorisce il conseguimento di economie di scala sufficienti alla realizzazione di obiettivi strategici per le stesse aziende, sviluppare la cultura di operare in rete deve rappresentare una priorità strategica, la cui operatività vedrà nell'utilizzo delle Reti di Imprese Solidali, un efficace strumento per l'accesso ai finanziamenti per la formazione continua.

In particolare, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche misure, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia, finalizzate a:

- rendere le procedure amministrative permeabili alle esigenze delle PMI;
- promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;
- adeguare gli iter amministrativi alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI alla formazione continua e usare meglio le possibilità offerte dai Fondi Interprofessionali.

2. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle procedure di:

a. riconoscimento dei Titolari di Rete e dei Titolari di Conto di Rete operanti con FondItalia;
b. condivisione dei progetti formativi finanziati da FondItalia;

3. La Rete di Imprese Solidale

La Rete di Imprese solidale rappresenta uno strumento di cooperazione fra Imprese, che crea le condizioni affinché le singole imprese possano, avvalendosi della sinergia della rete, raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente, specialmente per quanto riguarda le PMI, e finalizzato da accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti mediante la formazione professionale e l'aggiornamento dei propri lavoratori.

La Rete di Imprese Solidale rappresenta una struttura "aperta" cui le imprese possono aderire mediante la libera sottoscrizione di un Protocollo di rete solidale.

4. Il Titolare di Rete di Imprese Solidale

Le Parti individuano nel Titolare di Rete di Imprese Solidale, soggetti in possesso di strutture, organizzazione, articolazione territoriale e risorse tali per poter svolgere azioni aggregative e facilitare processi di partecipazione eventi un rapporto diretto con le imprese in termini di rappresentanza, venendo da queste delegato ad agire per proprio conto quali facilitatori di processi partecipativi, capaci di raccogliere le esigenze formative delle imprese immediate e a lungo termine, animare la loro domanda di formazione in relazione all'andamento dei mercati nazionali e internazionali e svolgere un ruolo di rappresentanza in contesti istituzionali in merito alle istanze poste dalla Rete, in un'ottica di ricomposizione della frammentazione delle stesse.

I soggetti dotati di tali requisiti possono candidarsi, tramite il processo di riconoscimento delle Parti Sociali, a svolgere il ruolo Titolari di Rete di Imprese Solidale.

5. Riconoscimento dei Titolari di Rete di Imprese Solidale e dei Titolari di Conto di Rete di Imprese Solidale

La procedura per il riconoscimento dei Titolari di Rete di Imprese Solidale e dei Titolari di Conto di Rete di Imprese Solidale, di seguito denominati rispettivamente Titolari di Rete e Titolari di Conto di Rete, è affidata alla Commissione Paritetica Nazionale.

Le Parti affidano a FondItalia il compito di predisporre un servizio informatico dedicato alla gestione del processo di riconoscimento dei Titolari di Rete e dei Titolari di Conto di Rete, assicurando la conservazione elettronica degli atti e garantendone l'accesso ai soggetti abilitati.

Le richieste di riconoscimento debbono essere sottoposte alla Commissione Paritetica Nazionale mediante compilazione telematica dell'apposito formulario, il cui modello è allegato al presente regolamento alla voce A), con allegata la documentazione richiesta, messo a disposizione in una apposita sezione del sito del Fondo.

La Commissione provvederà ad esaminare i formulari presentati ed esprimere il proprio parere, per via telematica, entro 30 giorni dalla data di presentazione. L'eventuale mancata formalizzazione del parere della Commissione entro il termine definito non equivale all'approvazione.

I Titolari di Rete riconosciuti possono successivamente richiedere, dopo aver dimostrato di possedere una congrua rappresentanza e di aver svolto compiutamente le funzioni assegnate ai Titolari di rete, il riconoscimento allo svolgimento del ruolo di Titolari di Conto di Rete.

Le modalità ed i tempi della procedura di riconoscimento sono i medesimi previsti per i Titolari di Rete.

Ai Titolari di Conto di Rete le Parti Sociali affidano la funzione di presentatori delle richieste di condivisione dei progetti formativi finanziati dal Fondo per le imprese aderenti al competente Accordo di Rete, nelle modalità e tempi stabiliti dall'Accordo interconfederale "Principi e regole per l'attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia".

FondItalia dovrà predisporre, per ogni Titolare di Conto di Rete riconosciuto, un accesso riservato al sistema informativo per l'espletamento delle procedure relative al processo di condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia previsto nel citato Accordo Interconfederale.

Le Parti Sociali si riservano di verificare periodicamente il possesso dei requisiti richiesti allo svolgimento del ruolo di Titolari di Rete e di Conto di Rete.

6. Prima applicazione

Nelle more dell'avviamento di una nuova procedura di riconoscimento secondo i nuovi criteri previsti dal presente regolamento, al fine di garantire continuità al funzionamento del Fondo, le Parti convengono che i soggetti già riconosciuti come Proponenti acquisiscano il ruolo di Titolare di Rete e i soggetti riconosciuti come Titolari di Piano acquisiscano il ruolo di Titolare di Conto di Rete.

7. **Procedure per l'attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali**

Le Parti affidano a FondItalia il compito di predisporre un servizio informatico dedicato alla gestione del processo di condivisione delle Parti Sociali dei Pprogetti formativi finanziati da FondItalia, tramite la realizzazione delle funzionalità connesse alla gestione dei formulari e dei verbali, assicurandone la conservazione elettronica e garantendone l'accesso ai soggetti abilitati.

Le procedure informatiche atte a gestire tale processo dovranno prevedere la predisposizione di accessi riservati agli attori del processo (Imprese titolari di Conto Formazione, Titolari di Conto di Rete, Enti Attuatori, Commissione Paritetica nazionale e Commissioni Paritetiche Territoriali).

Le richieste di accesso per le Commissioni Paritetiche Territoriali saranno inoltrate al Fondo per il tramite della Commissione paritetica Nazionale.

I Progetti formativi da sottoporre al processo di condivisione delle Parti Sociali dovranno essere redatti telematicamente, dai soggetti abilitati, tramite l'apposito formulario, il cui modello è allegato al presente regolamento alla voce B), accessibile tramite autenticazione al sistema informativo.

Roma, il 30 maggio 2018

FederTerziario

UGL

FondItalia